



CITTA' DI ALESSANDRIA

Piazza Libertà, 1 – 15121 Alessandria
P.I./C.F. n. 00429440068
Tel. 0131 515262 – Fax 0131 515367

CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
E CONSULENZA ASSICURATIVA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, ai sensi dell'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, a favore del Comune di Alessandria.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come *broker*, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
2. analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni del C.C.N.L.;
3. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali;
4. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
5. aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
6. assistenza nella gestione dei sinistri e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker. Il broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno. Al broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte dell'Ufficio Comunale competente, inoltre alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie, ecc.). Il broker dovrà inoltre produrre dei report, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
7. messa a disposizione di software utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica

dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:

- informazioni di dettagli di ogni singola Polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti;
8. relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo dell'Ente, il broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, dei capitolati di polizza, nello svolgimento delle gare medesime, in base alle reali necessità dell'Ente;
 9. consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L'assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli Uffici Comunali.
 10. individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Alessandria. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara.
 11. Gli eventuali servizi aggiuntivi (quali ad esempio formazione ed aggiornamento del personale indicato dall'Ente sia in relazione agli aspetti operativi e gestionali del servizio assicurativo, sia in relazione alla trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto) dovranno essere prestati a favore del Comune di Alessandria senza alcun onere a carico dello stesso e dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente capitolato. Ogni proposta sarà valutata positivamente sulla base della fattibilità e dell'innovazione. Non saranno considerati servizi che esulano dalle competenze proprie del broker.

ART. 2 - DURATA

L'incarico avrà durata biennale a decorrere dalla stipula del contratto di cottimo. Il contratto di cottimo verrà stipulato a norma dell'art. 6, comma 3, del "Regolamento Comunale concernente l'acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i. a dall'art. 334 del D.P.R. 207/2010.

Dalla decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Alessandria. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Alessandria, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla data della raccomandata di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Alessandria alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Alessandria l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità nella scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come eventuali altre modificazioni degli obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di assicurazione.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici comunali, né può impegnare l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

ART. 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi all'agenzia di brokeraggio assicurativo, la quale, in nome e per conto del Comune di Alessandria, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al broker concreta a

tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il broker si impegna a rilasciare al Comune di Alessandria le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il broker si impegna a eseguire l'incarico secondo le clausole e le condizioni previste nel presente capitolato e nei documenti di gara, riconoscendone il carattere di essenzialità e accettandone incondizionatamente il contenuto.

Il broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Alessandria, osservando l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio.

Il broker si impegna a garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei contratti assicurativi e a mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici del Comune di Alessandria senza peraltro assumere nei confronti di questi alcun diritto di direzione e/o coordinamento, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non previamente autorizzato.

Il Comune di Alessandria si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Alessandria e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è, altresì, responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle

condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Comune di Alessandria avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto dell'appalto, il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel Disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Alessandria provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del Broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato.

Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:

- la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
- l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune di Alessandria affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 9 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

Il broker affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto di natura fiduciaria, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 11 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà del Comune di Alessandria.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente contratto. L'aggiudicatario da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune di Alessandria assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Comune di Alessandria;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dal Comune di Alessandria, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal contratto.

Analogamente il Comune di Alessandria si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'aggiudicatario.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa in vigore, per tutte le controversie relative al servizio oggetto del presente Capitolato, è competente il Foro di Alessandria.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al D.Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.